

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e al divieto di discriminazione contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché ai principi sanciti dallo Statuto regionale.
2. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) principio di parità di trattamento:
l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su sesso, razza, colore della pelle od origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, cittadinanza, ed ogni altra condizione personale o sociale;
 - b) discriminazione diretta: sussiste discriminazione diretta quando una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga;
 - c) discriminazione indiretta: sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una delle condizioni descritte alla lettera a);
 - d) molestia: sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero sia quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui alla lettera a), aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
 - e) ordine di discriminazione: è considerato come discriminazione anche l'ordine di discriminare una persona in ragione di una delle condizioni descritte alla lettera a);
 - f) atti ritorsivi: costituiscono altresì discriminazioni la ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Art. 3. (Ambiti di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto, la Regione, nell'ambito delle sue competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.
2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:
 - a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;

- b) diritto alla casa;
- c) formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro;
- d) promozione dell'imprenditorialità;
- e) responsabilità sociale delle imprese;
- f) attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali;
- g) formazione e organizzazione del personale regionale;
- h) comunicazione.

Art. 4.

(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, eliminando l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.
2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa gli organi regionali si conformano ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di eliminare ogni forma di discriminazione.
4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.
5. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione Piemonte, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).

Art. 5.

(Attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazione di cui all'articolo 2.
2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:
 - a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;
 - b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

4. Nell'ambito delle sue competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita.

b) stipula accordi con gli Uffici periferici del Ministero dell'Istruzione finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli Organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della Formazione professionale regionale;

d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della Formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

5. Nell'ambito delle sue competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione:

a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi;

b) promuove, in collaborazione con le parti sociali, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i Servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

6. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione:

a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale;

b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

c) provvede alla predisposizione di un codice etico per il personale regionale.

7. La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.

8. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, al Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) del Piemonte, nell'ambito delle funzioni proprie di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) competono, inoltre, i seguenti compiti:

a) nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale e di controllo, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale;

b) nell'ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;

c) nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori in una visione pluralistica dell'etica e della società, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

Art. 6.
(Azioni positive)

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione, opera per favorire la creazione di soluzioni abitative temporanee per ricoveri di emergenza, al fine di accogliere persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
4. La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese:
 - a) riconosce le associazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), quali "parti interessate" ai sensi della definizione fornita dallo standard internazionale "Social Accountability (SA) 8000" elaborato da Social Accountability International;
 - b) richiede all'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" di consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto "Discriminazione" dei "Requisiti di responsabilità sociale" previsti da "Social Accountability (SA) 8000";
 - c) propone, secondo apposito provvedimento della Giunta e anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, le opportune azioni correttive alle aziende inadempienti ai sensi della definizione di "Discriminazione" fornita da "Social Accountability (SA) 8000".
6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta, tra l'altro, alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 7.

(Organi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l'assistenza alle vittime)

1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, in raccordo con gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali e secondo le linee guida definite dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).
2. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5 e 6.
3. È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui al comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui al comma 2 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.
4. E' costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e composto da un rappresentante per ciascuna delle Direzioni regionali e un rappresentante del Comitato unico di garanzia, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste all'articolo 4, commi 3 e 4.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
 - a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni nonché le modalità per l'approvazione del Piano di cui al comma 2;
 - b) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte di cui al comma 3, e le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione Piemonte, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) e l'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni del Dipartimento pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) la composizione e i criteri operativi del Gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 4;
 - d) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previsti della presente legge e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui al comma 1.

Art. 8.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal Gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:
 - a) i dati sui casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
 - b) lo stato di attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni di cui all'articolo 7, comma 2;

c) il risultato delle azioni di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dall'articolo 4, commi 3 e 4.

Art. 9.
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 7, comma 2 con le modalità ivi previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 7, comma 5, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo medesimo.